



CITTÀ DI BIELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 21/07/2026

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TAR) – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MTR-3 2026-2029 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2026
-----------------	---

L'anno 2026, il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 15:00 in seduta pubblica, nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Luca Zani nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 22 consiglieri e assenti n. 10.

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	ZANI LUCA	X		17	LEONESI RICCARDO	X	
2	BIASSOLI MATTEO		X	18	DATO IVO	X	
3	DE NILE MARIO		X	19	ZEN CRISTINA	X	
4	MANCINI RITA	X		20	GREGGIO BARBARA	X	
5	RIFFI OMAR	X		21	BRUSCHI MARTA		X
6	MONDELLI ELISA	X		22	FURIA PAOLO		X
7	FASSON EMANUELA	X		23	COGOTTI GRETA	X	
8	ANGELICO EDOARDO		X	24	ZAGO FULVIA		X
9	GUARINI ALESSANDRA	X		25	RIZZO PAOLO		X
10	BOTTO STEGLIA GIAN PAOLO	X		26	BASSO ANDREA	X	
11	GAGGINO MASSIMILIANO	X		27	NOVARETTI SARA	X	
12	MONTELEONE FILIPPO	X		28	BRESCIANI RICCARDO		X
13	FIorenzo FRANCOISE	X		29	EL MOTARAJJI KARIM	X	
14	NODARI CAMILLA	X		30	FOGLIO BONDA ANDREA	X	
15	GENTILE DONATO	X		31	APICELLA LUIGI	X	
16	ES SAKET MOHAMED		X	32	BARRESI TERESA		X

E' presente il Sindaco Marzio Olivero.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena Bolici incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Clemente Comola.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che:
Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig. Paraggio e i Consiglieri Comunali sigg. Foglio Bonda, Apicella.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738 e il comma 780, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 16 febbraio 2021 ad oggetto: "*Partecipate – Ipotesi di piano concordatario SEAB SPA – Determinazioni – Atto di indirizzo*", si è deliberato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il passaggio da tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP) a tassa rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;
- la deliberazione consortile di CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE n. 19 del 9 settembre 2024 ha affidato il servizio di igiene urbana e ambientale in favore della società "in house providing" S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2039.

Visti:

- l'articolo 1, comma 654, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- in materia di Tariffa rifiuti, l'articolo 1, comma 683, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone: “[i]l consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto che “[a] decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. [...]”;
- secondo quanto appena citato i Comuni possono dunque procedere all'approvazione del bilancio di previsione previsto per il triennio di riferimento entro i termini stabiliti dalla normativa, ferme restando le tariffe TARI previgenti, secondo quanto disposto dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e intervenendo entro il 31 luglio, secondo la previsione dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, con successiva deliberazione all'approvazione delle tariffe TARI aggiornate, subordinata alla validazione e/o aggiornamento ad opera dell'Ente territorialmente competente del piano economico finanziario (PEF) relativo all'annualità in base alle disposizioni impartite da ARERA.

Dato atto che, con pregresse deliberazioni consiliari, sono stati adottati i piani economici finanziari e approvate le tariffe TARI per le precedenti annualità, qui sinteticamente riportate nella seguente tabella:

ANNUALITÀ	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	TARIFFE
2022	n. 24 del 31 maggio 2022	n. 25 del 31 maggio 2022
2023	n. 18 del 27 aprile 2023	n. 19 del 27 aprile 2023
2024	n. 15 del 23 aprile 2024	n. 16 del 23 aprile 2024
2025		n. 11 del 29 aprile 2025

Dato altresì atto che, con deliberazione consiliare n. 64 del 19 dicembre 2025, l'Ente ha provveduto alla conferma per l'esercizio 2026, nelle more dell'attuazione del Metodo Tariffario

Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) di cui alla deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif, delle previgenti tariffe TARI 2025 e contestuale definizione delle scadenze rateali per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale:

ANNUALITÀ	VERSAMENTO	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
2025	SALDO	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/03/2026 2 ^a rata 30/04/2026	
2026	1° ACCONTO	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/05/2026 2 ^a rata 30/06/2026	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/05/2026 2 ^a rata 30/06/2026 3 ^a rata 30/09/2026
2026	2° ACCONTO	NON PREVISTO	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/10/2026 2 ^a rata 30/11/2026
2026	SALDO	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/03/2027 2 ^a rata 30/04/2027	

Richiamato il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29 novembre 2021 e in ultimo modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 novembre 2023.

Visti:

- il verbale dell’Assemblea Consorziale di CO.S.R.A.B. n. 8 del 3 luglio 2026 relativo alla validazione del piano economico finanziario PEF 2026-2029 in base al nuovo metodo MTR-3, con la quantificazione dei costi per l’annualità 2026, relativamente al Comune di Biella, pari a complessivi euro 12.466.001,00 (arrotondato) e di cui costo variabile euro 6.435.208,00 (arrotondato) e fisso euro 6.030.793,00 (arrotondato);
- la proposta di deliberazione consiliare n. 33 del 6 luglio 2026 che, nel prendere atto dell’avvenuta validazione del PEF 2026-2029, sopra citato, da parte dell’Ente territorialmente competente, tra l’altro, conferma la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, come in ultimo confermati dalla deliberazione consiliare n. 15 del 23 aprile 2024;
- i valori dei coefficienti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nell’ambito dei valori definiti dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale.

Ritenuto opportuno confermare le scadenze per l’annualità 2026 per il pagamento rateale della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale in modo da contemperare le esigenze finanziarie dell’Ente, relative ai flussi di cassa in entrata ed in uscita, e dei contribuenti, in ottica agevolativa, e quindi in sintesi:

ANNUALITÀ	VERSAMENTO	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
2026	1° ACCONTO	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/05/2026 2 ^a rata 30/06/2026	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/05/2026 2 ^a rata 30/06/2026 3 ^a rata 30/09/2026
2026	2° ACCONTO	NON PREVISTO	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/10/2026 2 ^a rata 30/11/2026
2026	SALDO	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/03/2027 2 ^a rata 30/04/2027	

Preso atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermato dall'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura del 5%, massimo applicabile, secondo l'aliquota stabilita per il 2026 dal decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 14 novembre 2025.

Preso altresì atto delle deliberazioni ARERA:

- n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023, con la quale, a valere dall'annualità 2024, è stata prevista l'applicazione a ciascuna utenza, a titolo di "perequazione nel settore dei rifiuti urbani" per la copertura dei costi afferenti la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (componente UR1 pari a 0,10 per utenza per anno) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (componente UR2 pari ad euro 1,50 per utenza per anno), e pertanto una maggiorazione di complessivi euro 1,60;
- n. 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025, con la quale, a valere dall'annualità 2025, è stata prevista l'applicazione a ciascuna utenza, a titolo di componente perequativa a copertura delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (componente UR3), una maggiorazione euro 6,00.

Ritenuta la necessità, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicarsi per l'anno 2026, a copertura integrale dei costi come rilevati dal piano economico finanziario di cui alla sopra citata deliberazione dell'Ente territorialmente competente, CO.S.R.A.B., e riassunte nell'**allegato A)** alla presente deliberazione, qui citato per farne parte integrale e sostanziale.

Rilevato che l'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pone in capo all'Ente l'onere di trasmettere la delibera che approva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità di cui alla normativa richiamata, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale.

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre.

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

Vista la deliberazione consiliare n. 68 del 19 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028.

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni.

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina delle entrate;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, inseriti nel presente atto, espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti palesi, espressi e rilevati mediante l'apposito sistema di gestione elettronica, favorevoli n. 17 (Sindaco, Zani, Mancini, Riffi, Mondelli, Fasson, Guarini, Botto Steglia, Gaggino, Monteleone, Fiorenzo, Nodari, Gentile, Leonesi, Dato, Zen, Greggio), contrari n. 01 (Cogotti), astenuti n. 05 (Basso, Novaretti, El Motarajji, Foglio Bonda, Apicella).

D E L I B E R A

1. Di approvare le entrate tariffarie TARI per l'esercizio finanziario 2026, come da **allegato a)** che si unisce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborate in base al Piano economico finanziario approvato ai sensi della delibera ARERA 397/2025/R/Rif per il periodo 2026/2029, annualità 2026, validato con deliberazione di CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE del 3 luglio 2026, con la quantificazione dei costi in complessivi euro 12.466.001, di cui costo variabile euro 6.435.208 e fisso euro 6.030.793, valori tutti al netto del limite di crescita e delle detrazioni di cui alla determinazione 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025.
2. Di dare atto, ai fini della definizione delle sopra richiamate tariffe:
 - della ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, del Piano economico finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. 33 del 6 luglio 2026 e in ultimo confermati dalla deliberazione consiliare n. 15 del 23 aprile 2024;
 - dei valori dei coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 individuati nell'ambito dei valori definiti dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale.
3. Di confermare le scadenze per l'annualità 2026 per il pagamento rateale della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale in modo da coniugare le sia esigenze finanziarie dell'Ente, relative ai flussi di cassa in entrata ed in uscita, sia dei contribuenti in ottica agevolativa, e in sintesi:

ANNUALITÀ	VERSAMENTO	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
2026	1° ACCONTO	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/05/2026 2 ^a rata 30/06/2026	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/05/2026 2 ^a rata 30/06/2026 3 ^a rata 30/09/2026
2026	2° ACCONTO	NON PREVISTO	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/10/2026 2 ^a rata 30/11/2026
2026	SALDO	1 ^a rata (o unica soluzione) 31/03/2027 2 ^a rata 30/04/2027	

4. Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermato dall'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura del 5% secondo l'aliquota stabilita dal decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 14 novembre 2025, nonché, per ciascuna utenza:
 - l'importo complessivo di euro 1,60 a titolo di "perequazione nel settore dei rifiuti urbani" per la copertura dei costi afferenti la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (componente UR1) e la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (componente UR2), come stabilito con deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif;
 - l'importo di euro 6,00 a titolo di componente "perequativa a copertura delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in

condizioni economico-sociali disagiate” (componente UR3), come stabilito con deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif.

5. Di trasmettere il presente atto a CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE, e al soggetto incaricato alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito dello stesso Ministero.
7. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese, espressa e rilevata mediante l'apposito sistema di gestione elettronica, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Luca Zani

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Serena Bolici

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
--